



Tiscali S.p.A.

Sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km.2,3

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 92.018.562,47

suddiviso in n. 1.861.493.509 azioni ordinarie prive del valore nominale

iscritta al registro delle imprese di Cagliari al n. 02375280928

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 72 ED IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99, COME MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

all'Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 27, 28 e 29 aprile 2011

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. (“**Tiscali**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti ed è redatta conformemente all’Allegato 3A, schema n. 3 del medesimo Regolamento, in relazione ad alcuni punti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Tiscali convocata in sede Straordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 11 presso la sede legale, in sede Straordinaria in seconda convocazione ed in sede Ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo e ora, e, occorrendo, in sede Ordinaria in seconda convocazione ed in sede Straordinaria in terza convocazione per il giorno 29 aprile 2011 stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche al regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19 dello Statuto Sociale, delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

1. Modifiche statutarie e, in particolare, modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19 dello Statuto Sociale, delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di riflettere una situazione aggiornata per quanto concerne le deliberazioni di variazione di capitale sociale già adottate e parzialmente eseguite alla data della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione propone di aggiornare l'indicazione di valore del capitale sociale e delle partecipazioni sociali alla luce della conversione di n. 391.800 "Warrant Tiscali 2009 – 2014" in 19.590 azioni.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 dello statuto sociale, raffrontato con il nuovo testo del medesimo, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta oggetto di analisi e di quanto sopra specificato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
- Articolo 5 - Capitale sociale e Azioni	- Articolo 5 - Capitale sociale e Azioni
<p>Il capitale sociale è di Euro 92.002.890,47 (novantadue milioni duemila ottocentonovanta virgola quarantasette).</p> <p>Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 1.861.473.919 (un miliardo ottocentosessantuno milioni quattrocentosettantatremila novecentodiciannove) azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 3 maggio 2007 ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, c.c. e dell'art. 134, comma secondo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per un massimo di nominali Euro 2.122.065,50 (duemilionicentoventiduemilasessantacinque virgola cinquanta), mediante emissione di massime n. 4.244.131 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilace 	<p>Il capitale sociale è di Euro 92.002.890,47 92.018.562,47 (novantadue milioni duemila ottocentonovanta virgola quarantasette novantadue milioni diciottomila cinquecentosessantadue virgola quarantasette).</p> <p>Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 1.861.473.919 1.861.493.509 (un miliardo ottocentosessantuno miliardo ottocentosessantun quattrocentosettantatremila novecentodiciannove quattrocentonovantatremila cinquecento nove) azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 3 maggio 2007 ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, c.c. e dell'art. 134, comma secondo, del D. Lgs. 24 febbraio

<p>ntotrentuno) azioni ordinarie al servizio di massime n. 4.244.131 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilacentotrentuno) opzioni non cedibili, valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnate gratuitamente a dipendenti di Tiscali S.p.A. e di sue società controllate o collegate, da eseguirsi in una o più “tranches”;</p> <p>- di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, che ove l'aumento di capitale come sopra deliberato non sia stato integralmente sottoscritto entro la data del tre maggio duemiladodici, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p> <p>In data 30 giugno 2009 l'Assemblea straordinaria della società ha, tra l'altro, deliberato:</p> <p>- di emettere Warrant che conferiscono ai rispettivi titolari il diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria ogni 20 (venti) warrants. Detti warrants circolano separatamente dalle Azioni e, fatte salve le previsioni e i periodi di sospensione dell'esercizio di cui al “Regolamento Warrants Tiscali S.p.A. 2009-2014”, il cui periodo di esercizio decorrerebbe dall'1 dicembre 2009 sino al giorno quindici dicembre duemilaquattordici;</p> <p>- di aumentare, a servizio dell'esercizio dei warrants di cui sopra, il capitale sociale fino a massimi euro 8.999.096,80 (otto milioni novecento novantanovemila e novantasei virgola ottanta); l'aumento sarà attuato mediante l'emissione, anche in più riprese o tranches, di 89.990.968 (ottantanove milioni novecentonovantamila novecentosessantotto)</p>	<p>1998, n. 58, per un massimo di nominali Euro 2.122.065,50 (duemilionicentoventiduemilasessantacinque virgola cinquanta), mediante emissione di massime n. 4.244.131 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilacentotrentuno) azioni ordinarie al servizio di massime n. 4.244.131 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilacentotrentuno) opzioni non cedibili, valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnate gratuitamente a dipendenti di Tiscali S.p.A. e di sue società controllate o collegate, da eseguirsi in una o più “tranches”;</p> <p>- di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, che ove l'aumento di capitale come sopra deliberato non sia stato integralmente sottoscritto entro la data del tre maggio duemiladodici, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p> <p>In data 30 giugno 2009 l'Assemblea straordinaria della società ha, tra l'altro, deliberato:</p> <p>- di emettere Warrant che conferiscono ai rispettivi titolari il diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria ogni 20 (venti) warrants. Detti warrants circolano separatamente dalle Azioni e, fatte salve le previsioni e i periodi di sospensione dell'esercizio di cui al “Regolamento Warrants Tiscali S.p.A. 2009-2014”, il cui periodo di esercizio decorrerebbe dall'1 dicembre 2009 sino al giorno quindici dicembre duemilaquattordici;</p> <p>- di aumentare, a servizio dell'esercizio dei warrants di cui sopra, il capitale sociale fino a massimi euro 8.999.096,80 (otto milioni novecento novantanovemila e novantasei virgola ottanta); l'aumento sarà attuato mediante l'emissione, anche in più riprese o tranches, di</p>
---	--

<p>azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, aventi caratteristiche identiche a quelle in circolazione, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrants medesimi, per un prezzo di emissione pari a 0,8 (zero virgola otto) euro, comprensivo di un sovrapprezzo di 0,7 (zero virgola sette) euro per ciascuna nuova azione emessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni virgola zero zero), per la durata di anni tre a decorrere dal 30 (trenta) giugno 2009 (duemila nove); l'Aumento delegato potrà essere realizzato in una o più tranches, con le seguenti modalità: - ciascuna delle azioni di nuova emissione dovrà essere liberata in danaro, senza sovrapprezzo, al prezzo di emissione pari alla media delle quotazioni ufficiali di borsa del titolo nei tre mesi precedenti il deposito presso il competente Registro delle Imprese dell'offerta in opzione delle rispettive tranches di aumento; il Consiglio di Amministrazione determinerà, con riferimento al prezzo di emissione effettivamente utilizzato, il numero delle azioni emittende e il rapporto di sottoscrizione tra azioni di nuova emissione e azioni già in circolazione, nel rispetto di quanto disposto negli art. 2346 comma 5, e 2441 del codice civile; - l'aumento di capitale sarà offerto in opzione agli Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del codice civile; - la pubblicazione dell'offerta in opzione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel 	<p>89.990.968 (ottantanove milioni novecentonovantamila novecentosessantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, aventi caratteristiche identiche a quelle in circolazione, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrants medesimi, per un prezzo di emissione pari a 0,8 (zero virgola otto) euro, comprensivo di un sovrapprezzo di 0,7 (zero virgola sette) euro per ciascuna nuova azione emessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale fino all'importo massimo di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni virgola zero zero), per la durata di anni tre a decorrere dal 30 (trenta) giugno 2009 (duemila nove); l'Aumento delegato potrà essere realizzato in una o più tranches, con le seguenti modalità: - ciascuna delle azioni di nuova emissione dovrà essere liberata in danaro, senza sovrapprezzo, al prezzo di emissione pari alla media delle quotazioni ufficiali di borsa del titolo nei tre mesi precedenti il deposito presso il competente Registro delle Imprese dell'offerta in opzione delle rispettive tranches di aumento; il Consiglio di Amministrazione determinerà, con riferimento al prezzo di emissione effettivamente utilizzato, il numero delle azioni emittende e il rapporto di sottoscrizione tra azioni di nuova emissione e azioni già in circolazione, nel rispetto di quanto disposto negli art. 2346 comma 5, e 2441 del codice civile; - l'aumento di capitale sarà offerto in opzione agli Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del codice civile; - la pubblicazione dell'offerta in opzione sarà
--	---

<p>termine dallo stesso ritenuto opportuno, purché compatibile con il termine finale di sottoscrizione che sarà determinato dallo stesso Consiglio e con il rispetto del termine minimo previsto dall'articolo 2441 del codice civile (Termine di opzione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove il termine di opzione di cui sopra trascorra infruttuosamente, il Consiglio di Amministrazione offrirà per almeno cinque sedute di borsa, entro il mese successivo alla scadenza del medesimo termine di opzione, le azioni eventualmente restate inoplate (Termine di offerta al mercato); - le azioni eventualmente non sottoscritte anche allo spirare del Termine di offerta al mercato saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione ai Senior Lender; - il sottoscrittore delle azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale qui deliberato dovrà provvedere, all'atto della sottoscrizione, all'esecuzione integrale del conferimento; l'obbligazione da conferimento potrà essere estinta anche mediante compensazione; - di sottoporre la delega alla condizione sospensiva della richiesta di indennizzi in misura superiore all'importo di Euro 20 (venti) milioni, da parte del cessionario di Tiscali UK ai sensi del relativo contratto. <p>Le azioni interamente liberate, sono indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati nei limiti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione; - sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto alla restituzione; 	<p>effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel termine dallo stesso ritenuto opportuno, purché compatibile con il termine finale di sottoscrizione che sarà determinato dallo stesso Consiglio e con il rispetto del termine minimo previsto dall'articolo 2441 del codice civile (Termine di opzione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove il termine di opzione di cui sopra trascorra infruttuosamente, il Consiglio di Amministrazione offrirà per almeno cinque sedute di borsa, entro il mese successivo alla scadenza del medesimo termine di opzione, le azioni eventualmente restate inoplate (Termine di offerta al mercato); - le azioni eventualmente non sottoscritte anche allo spirare del Termine di offerta al mercato saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione ai Senior Lender; - il sottoscrittore delle azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale qui deliberato dovrà provvedere, all'atto della sottoscrizione, all'esecuzione integrale del conferimento; l'obbligazione da conferimento potrà essere estinta anche mediante compensazione; - di sottoporre la delega alla condizione sospensiva della richiesta di indennizzi in misura superiore all'importo di Euro 20 (venti) milioni, da parte del cessionario di Tiscali UK ai sensi del relativo contratto. <p>Le azioni interamente liberate, sono indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati nei limiti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione; - sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto alla restituzione;
--	--

<p>Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o crediti a mente del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e 2476 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione.</p> <p>L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ed attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.</p>	<p>Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o crediti a mente del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e 2476 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione.</p> <p>L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ed attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.</p>
--	--

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, le modifiche statutarie sotto descritte anche al fine di adeguare le previsioni statutarie alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 recante attuazione della Direttiva 2007/36/CE e al novellato testo del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

- modifica dell'art. 6, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea sul sito internet della società anziché su un quotidiano, in modo tale da rendere la previsione conforme a quanto disciplinato dall'art. 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e con la sostituzione del termine *soci* con il riferimento ai titolari di diritto di voto (quest'ultima parte per mero scopo di coordinamento con la modifica dell'articolo 8 dello Statuto, anch'esso oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea). Di seguito il testo proposto raffrontato con il testo vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove,</p>	<p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove,</p>

<p>purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, di avviso sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore” o “MF Milano Finanza”. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno nei termini di legge per l’approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p>	<p>purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, di avviso nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari. sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore” o “MF Milano Finanza”. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno nei termini di legge per l’approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>I soci Coloro cui spetta il diritto di voto hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p>
---	--

- modifica dell’art. 7, considerato il novellato articolo 2364 comma 2 del codice civile, che in relazione ai termini di approvazione del bilancio di esercizio, consente alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente per l’approvazione della suddetta relazione finanziaria annuale. Inoltre, il Consiglio propone l’ulteriore modifica dell’art. 7 al fine di recepire la facoltà prevista dal novellato articolo 2369 del codice civile, che consente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere espressamente con previsione statutaria il ricorso a convocazioni successive alla prima. In tale evenienza, si applicano all’unica convocazione, per l’Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l’Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. Il Consiglio propone quindi la modifica dell’art. 7 secondo il testo di seguito riportato raffrontato con il testo vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>L’Assemblea straordinaria è regolarmente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>L’Assemblea straordinaria è regolarmente</p>

<p>costituita in prima, seconda e terza nonché successive convocazioni con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più del terzo, nonché più di un quinto del totale delle azioni in circolazione in terza e successive convocazioni.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione e, nel caso di Assemblea straordinaria, per la terza nonché per le successive convocazioni, qualora alle precedenti convocazioni non intervenga un numero di azioni sufficiente per la valida costituzione dell'Assemblea, a condizione che non si tengano nel medesimo giorno delle precedenti convocazioni.</p> <p>In assenza di tale indicazione, l'Assemblea di seconda, terza e/o successive convocazioni può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto ad otto giorni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda, terza e successive convocazioni con voto favorevole di almeno due terzi del totale delle azioni presenti in Assemblea.</p>	<p>costituita in prima, seconda e terza nonché successive convocazioni con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più del terzo, nonché più di un quinto del totale delle azioni in circolazione in terza e successive convocazioni.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione e, nel caso di Assemblea straordinaria, per la terza nonché per le successive convocazioni, qualora alle precedenti convocazioni non intervenga un numero di azioni sufficiente per la valida costituzione dell'Assemblea, a condizione che non si tengano nel medesimo giorno delle precedenti convocazioni.</p> <p>In assenza di tale indicazione, l'Assemblea di seconda, terza e/o successive convocazioni può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto ad otto giorni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda, terza e successive convocazioni con voto favorevole di almeno due terzi del totale delle azioni presenti in Assemblea</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, se previsto dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea, possono svolgersi in unica convocazione e le deliberazioni relative sono valide se prese</p>
---	---

	con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge per tale ipotesi.
--	---

- modifica dell'articolo 8, attraverso l'introduzione del riferimento a coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità all'intervenuta modifica dell'art. 2370 cod. civ. (ai sensi del quale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di votare) e all'introduzione dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 che hanno comportato il passaggio dal principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'assemblea al meccanismo della c.d. *record date*, in virtù del quale la legittimazione a intervenire e votare in assemblea spetta a chi risulta titolare di tale diritto alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Inoltre, il nuovo testo proposto esclude la possibilità di avvalersi di un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, conformemente con quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Di seguito il testo proposto raffrontato con il testo vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">- Articolo 8 -</p> <p align="center">Intervento in Assemblea</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o gli eventuali istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p> <p>Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.</p>	<p align="center">- Articolo 8 -</p> <p align="center">Intervento in Assemblea</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o gli eventuali istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta Coloro ai quali spetta il diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega che potrà essere conferita per iscritto o per via elettronica, se previsto da specifiche norme regolamentari e secondo le modalità ivi indicate. La Società esclude</p>

	<p>la possibilità di avvalersi di un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p> <p>Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.</p>
--	---

- modifica dell'art. 11, in modo da adeguare i termini e le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione alle nuove previsioni legislative;

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">- Articolo 11 -</p> <p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> <p>Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto.</p> <p>Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere</p>	<p align="center">- Articolo 11 -</p> <p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> <p>Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto.</p> <p>Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere</p>

<p>presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di</p>	<p>presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa</p>
---	--

<p>indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a sette, almeno due candidati che presentino i suddetti requisiti di indipendenza negli altri casi.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i cinque settimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore;</p> <p>b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque ecc. secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo</p>	<p>applicabile.</p> <p>Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a sette, almeno due candidati che presentino i suddetti requisiti di indipendenza negli altri casi.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i cinque settimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore;</p> <p>b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque ecc. secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p>
---	---

<p>stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello conseguito dalla lista di minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della lista di minoranza.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri fino a sette e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior</p>	<p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello conseguito dalla lista di minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della lista di minoranza.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri fino a sette e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in</p>
---	---

<p>numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.</p> <p>Qualora invece il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali re-quisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun mo-do, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali re-quisiti;</p> <p>c) il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previ-sto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge.</p> <p>L'Assemblea anche nel corso del mandato non può variare il nu-mero componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui</p>	<p>possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.</p> <p>Qualora invece il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun mo-do, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti;</p> <p>c) il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previsto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge.</p>
--	--

<p>al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>	<p>L'Assemblea anche nel corso del mandato non può variare il numero componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>
---	--

- modifica dell'articolo 14 al fine di precisare nelle previsioni statutarie la durata della carica del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo il testo appresso trascritto a fronte di quello vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">- Articolo 14 -</p> <p align="center">Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico, secondo la forma adottata, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (articolo 2381 del Codice Civile).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o</p>	<p align="center">- Articolo 14 -</p> <p align="center">Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico, secondo la forma adottata, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (articolo 2381 del Codice Civile).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono, nelle forme di legge, adottare</p>

<p>l'Amministratore Unico possono, nelle forme di legge, adottare ogni deliberazione concernente l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:</p> <p>(i) possono, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, Procuratori, determinandone attribuzioni e poteri;</p> <p>(ii) nominano, su proposta dell'Amministratore Delegato ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, e comunque previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone attribuzioni e poteri. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori ed aver maturato una significativa esperienza professionale in attività di amministrazione e finanza. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono riferire trimestralmente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle</p>	<p>ogni deliberazione concernente l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:</p> <p>(i) possono, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, Procuratori, determinandone attribuzioni e poteri;</p> <p>(ii) nominano, su proposta dell'Amministratore Delegato ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, e comunque previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone attribuzioni e poteri. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori ed aver maturato una significativa esperienza professionale in attività di amministrazione e finanza. Egli rimane in carica per un triennio o per la minore durata fissata all'atto della sua nomina ed è rieleggibile. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono riferire trimestralmente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni in potenziale conflitto di</p>
--	--

so-cietà controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, mediante una relazione scritta inviata al domicilio dei sindaci ovvero mediante trasmissione telematica.	interessi, mediante una relazione scritta inviata al domicilio dei sindaci ovvero mediante trasmissione telematica.
--	---

- modifica dell'art. 18 in modo da adeguare i termini e le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale alle nuove previsioni legislative. Si riporta di seguito il testo proposto raffrontato al testo vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">- Articolo 18 -</p> <p align="center">Collegio sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La decadenza dei Sindaci per decorrenza del termine ha effetto soltanto quando il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo dodici (Convocazione e conduzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione) del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati, tre alla carica di Sindaco Effettivo e due alla carica di Sindaco Supplente, elencati mediante un numero progressivo, partendo da colui che</p>	<p align="center">- Articolo 18 -</p> <p align="center">Collegio sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La decadenza dei Sindaci per decorrenza del termine ha effetto soltanto quando il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>Ai sensi dell'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche in genere, i media, le attività software ed informatiche nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo dodici (Convocazione</p>

<p>professionalmente ha una maggiore anzianità.</p> <p>Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e la percentuale di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una</p>	<p>e conduzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione) del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati, tre alla carica di Sindaco Effettivo e due alla carica di Sindaco Supplente, elencati mediante un numero progressivo, partendo da colui che professionalmente ha una maggiore anzianità.</p> <p>Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della</p>
---	---

<p>partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. I Sindaci possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti fissati dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi, ed almeno uno di quelli Supplenti, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non si trovano nella predetta condizione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di specifiche attività</p>	<p>normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e la percentuale di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
---	---

<p>comunque attinenti a quella di impresa. Per attività attinenti a quella di impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 3 (Oggetto sociale) di questo statuto e quelle comunque relative al settore delle telecomunicazioni.</p> <p>Risultano eletti:</p> <p>a) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi e un membro Supplente;</p> <p>b) il terzo membro Effettivo sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Effettivi, nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>c) il secondo membro Supplente sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Supplenti, nella medesima lista di minoranza cui al punto precedente.</p> <p>In caso di parità tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto nella lista che ha avrà</p>	<p>Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. I Sindaci possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti fissati dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi, ed almeno uno di quelli Supplenti, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non si trovano nella predetta condizione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di specifiche attività comunque attinenti a quella di impresa. Per attività attinenti a quella di impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 3 (Oggetto sociale) di questo statuto e quelle comunque relative al settore delle telecomunicazioni.</p> <p>Risultano eletti:</p> <p>a) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi e un membro Supplente;</p> <p>b) il terzo membro Effettivo sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Effettivi, nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>c) il secondo membro Supplente sarà il candidato alla relativa carica indicato al primo posto, tra i Sindaci Supplenti, nella medesima</p>
--	---

<p>riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a maggioranza Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato, e la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato.</p> <p>In caso di cessazione anticipata della carica di un Sindaco Effettivo, egli sarà sostituito dal Sindaco Supplente eletto tra i candidati appartenenti alla medesima lista del Sindaco non più in carica.</p> <p>L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata della carica nel modo seguente:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto;</p>	<p>lista di minoranza cui al punto precedente.</p> <p>In caso di parità tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore parte-cipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato al primo posto nella lista che ha avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a maggioranza Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato, e la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato.</p> <p>In caso di cessazione anticipata della carica di un Sindaco Effettivo, egli sarà sostituito dal Sindaco Supplente eletto tra i candidati appartenenti alla medesima lista del Sindaco non più in carica.</p> <p>L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata della carica nel modo seguente:</p>
--	--

<p>b) qualora invece occorra sostituire il Sindaco Effettivo de-signato dalla minoranza l'Assemblea lo sostituirà con votazio-ne a maggioranza scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbia-no confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, uni-tamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.</p> <p>I Sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	<p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con vota-zione a maggioranza, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esi-stenza dei requisiti di onorabilità e professionalità pre-scritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo sta-tuto;</p> <p>b) qualora invece occorra sostituire il Sindaco Effettivo de-signato dalla minoranza l'Assemblea lo sostituirà con votazio-ne a maggioranza scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbia-no confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, uni-tamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto.</p> <p>I Sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>
---	--

Infine, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessaria l'integrazione dello statuto sociale con l'inserimento dell'art. 19 al fine di adeguarlo al Regolamento per l'effettuazione di Operazioni Con

Parti Correlate, approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010, che, in talune ipotesi, richiede l'intervento dell'Assemblea per l'approvazione di particolari operazioni con soggetti parti correlate. L'Assemblea è pertanto chiamata ad approvare il nuovo articolo 19 dello statuto nel testo proposto e di seguito riportato:

- *Articolo 19* –

Operazioni con Parti Correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.”

Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie di cui alla presente relazione non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Tiscali.

I Signori Azionisti, sono quindi chiamati ad approvare la modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18 e l'introduzione dell'art.19 come sopra specificato.

Cagliari, 25 marzo 2011

Tiscali S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Renato Soru